

DECRETO CURA ITALIA 17 MARZO 2020 N. 18

I PROVVEDIMENTI PER IMPRESE E FAMIGLIE



**SLITTAMENTO
ADEMPIMENTI**



**SLITTAMENTO
PAGAMENTI**



**FONDO PER
IL CREDITO**



**RISORSE PER
AUTONOMI E IMPRESE**



**RISORSE PER
AMMORTIZZATORI**



**RISORSE PER
FAMIGLIE**

SLITTAMENTO pagamenti





ART. 60

PROROGA DI TUTTI I VERSAMENTI

Per chi:
TUTTI

Che cosa:

Prorogati al **20 marzo 2020**, senza applicazione di interessi né sanzioni, i termini per **tutti i versamenti verso le P.A.** (es. Erario, CCIAA, INPS, INAIL) in scadenza il 16 marzo 2020.

Esempi espliciti di proroga dal 16/03 al 20/03: **tassa vidimazione libri sociali, ritenute d'acconto (codice 1040), contributi previdenziali, IVA.**



ART. 61

PROROGA PER LE CATEGORIE PIU' COLPITE

Per chi:

imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio turismo, tour operator, federazioni, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, gestori di stadi, impianti sportivi, palestre ,club, strutture per danza, palestre, piscine, gestori di teatri, cinema, sale da concerto, discoteche, night club, sale gioco biliardi, ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, organizzatori di fiere, corsi, eventi, attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie bar e pub, musei, biblioteche, asili nido, scuole guida professionali per autisti, corsi di formazione professionale, assistenza sociale anziani e disabili, terme e spa, stazioni bus, treno e metro, servizi di gestione trasporto merci e passeggeri terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, servizi noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, guide e assistenze turistiche.

Che cosa:

Sospensione dei versamenti delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta su redditi da lavoro dipendente e assimilati, dei contributi previdenziali e assistenziali, dei premi INAIL e degli adempimenti per contributi previdenziali e assistenziali e per i premi INAIL nel **periodo 2.3 - 30.4.2020**, dei versamenti IVA scadenti nel mese di **marzo 2020**.

N.B.

I versamenti sospesi saranno da effettuare, senza sanzioni né interessi, in una sola soluzione entro il 31 05 2020 o in max 5 rate mensili di pari importo da maggio 2020 in poi. Nessun rimborso se si è già versato.



ART. 61

PROROGA PER LO SPORT

Per chi:

Associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche

Che cosa:

Sospensione dei versamenti delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta su redditi da lavoro dipendente e assimilati/ dei contributi previdenziali e assistenziali / dei premi INAIL scadenti nel periodo **02.03.2020 - 31.5.2020**.

N.B.

I versamenti sospesi saranno da effettuare, senza sanzioni né interessi, in una sola soluzione entro il 30 06 2020 o in max 5 rate mensili di pari importo da giugno 2020 in poi. Nessun rimborso se si è già versato



ART. 62

PROROGA PAGAMENTI PER I «PICCOLI»

Per chi:

Tutti i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia con ricavi/compensi 2019 $\leq 2.000.000$ €

Che cosa:

Sospensione dei versamenti da autoliquidazione scadenti tra **l'8 marzo 2020 ed il 31 marzo 2020**, relativi a ritenute su redditi da lavoro dipendenti e assimilati, ad addizionali regionali e comunali, ad IVA e a contributi previdenziali e premi INAIL.

N.B.

I versamenti sospesi saranno da effettuare, senza sanzioni né interessi, in una sola soluzione entro il 31 05 2020 o in max 5 rate mensili di pari importo da maggio 2020 in poi.

Nessun rimborso se si è già versato.

Esempio: saldo IVA annuale 2019.

Attenzione al parametro per individuare i soggetti beneficiari: è l'ammontare dei ricavi/compensi 2019 (competenza), non il Volume d'Affari 2019.

Per i contribuenti che ricadono nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza, la sospensione dei versamenti IVA citati si applica a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti.



ART. 62

OPPORTUNITA' PER I RICAVI/COMPENSI LORDI

Per chi:

Tutti i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia con ricavi/compensi 2019 ≤ 400.000 €

Che cosa:

non assoggettamento alla ritenuta d'acconto per i redditi da lavoro autonomo anche occasionale (art. 25 dpr 600 /73), provvigioni e simili (art. 25 bis dpr 600/73) da parte del sostituto d'imposta, sui ricavi/compensi percepiti nel periodo 16 03 2020 al 31 03 2020.

A condizione che i sostituiti non abbiano, nel mese di febbraio, sostenuto spese per lavoro dipendente o assimilato.

I sostituiti che vogliono percepire i ricavi/compensi lordi, quindi, devono rilasciare apposita certificazione attestante il requisito del volume dei ricavi/compensi.

Questi ultimi provvederanno a versarsi le ritenute non operate dai sostituti, entro il 31 05 2020 o con al max 5 rate mensili di pari importo senza sanzioni né interessi a partire dal mese di maggio 2020.

N.B.

E' esclusa dall'agevolazione la ritenuta dell'8% art. 25 D.L. 31/05/2010 n. 78.



ART. 62

PROROGA PER I COMUNI PIU' COLPITI

Per chi:

solo per i soggetti ricadenti nei Comuni della zona rossa individuata dal DPCM del 23 02 2020.

Che cosa:

I versamenti ordinari delle imposte e degli adempimenti tributari, (comprese le ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente, sui redditi assimilati al reddito da lavoro dipendente, sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato), delle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e di quelli conseguenti ad accertamenti esecutivi, **scadenti tra il 21 02 2020 ed il 31 03 2020.**

N.B.

Gli adempimenti e i versamenti sospesi devono essere effettuati in unica soluzione, entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (entro 31 maggio 2020) o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.



ART. 68

SOSPENSIONI CARTELLE E AVVISI INPS

Per chi:
TUTTI

Che cosa:

Sospensione dei termini dei versamenti, scadenti nel periodo dal **08 03 2020 al 31 05 2020**, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi esecutivi (vedi INPS), ingiunzioni emesse dagli enti territoriali e atti esecutivi emessi da questi ultimi. Sospensione anche di “rottamazione ter” e “saldo e stralcio”, in scadenza al 28 02 ed al 31 03, fino al 31 05 2020.

Pare non siano comprese nella proroga le scadenze delle rate comprese in questo periodo, relative alle rateazioni di avvisi bonari e cartelle esattoriali già in essere.



ART. 71 PREMIO PER CHI HA GIA' PAGATO

**Per chi:
TUTTI**

Che cosa:

Un decreto del MEF stabilirà delle forme di menzione per i contribuenti che non si sono avvalsi di una o più tra le sospensioni di versamenti previste. Dovranno però comunicarlo al MEF.



ART. 92

PROROGHE PER IL TRASPORTO

Per chi:
imprese di trasporto merci e persone

Che cosa:

sospensione, del pagamento dei canoni previsti dagli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (riferiti ad operazioni e servizi portuali);

differimento del termine di pagamento dei diritti doganali, scadenti fino al 30 04 2020, ai successivi 30 giorni;

autorizzazione alla circolazione fino al 31 ottobre 2020 dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ovvero alle attività di revisione di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo.